

" RECEPIMENTO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE  
NAZIONALE VALIDO PER GLI ANNI 1979/80 PER IL  
PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 11/A III sess. turn

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/9/1980.

# REGIONE PUGLIA

ART. 1

## FINALITA' DELLA LEGGE

Con la presente legge la Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/1981 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

ART. 2

## VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 Dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

ART. 3

## TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

livello funzionale	stipendio iniziale
I	2.160.000
I (dopo sei mesi)	2.400.000
II	2.688.000
III	3.012.000
IV	3.372.000
V	4.140.000
VI	4.920.000
VII	5.964.000
VIII	8.700.000

# REGIONE PUGLIA

2.-

ART. 4

## PROGRESSIONE ECONOMICA

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

- a)- otto classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale di livello;
- b)- scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/78 recepito con le leggi regionali nn.16-17/1980.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli scatti di stipendio sono attribuiti dal primo del mese di maturazione della prescritta anzianità in analogia di quanto stabilito dal 4° c. dell'art. 50 della legge 11 Luglio 1980 n. 312.

./.

# REGIONE PUGLIA

3.-

## ART. 5

### RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

- a)- la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
- b)- la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Con successiva legge saranno individuate le peculiari professionalità e le modalità di partecipazione e di selezione nonché il trattamento del personale interno che partecipa.

## ART. 6

### LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Il secondo e terzo comma dell'art. 32 della L.R. n. 16/80 sono sostituiti dai seguenti:

"Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a f. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di f. 675 elevato a f. 1000 per il servizio orario notturno festivo.

# REGIONE PUGLIA

4.-

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

## ART. 7

### LAVORO STRAORDINARIO

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 16/1980, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio Regionale, autorizza un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

/.

# REGIONE PUGLIA

5.-

A decorrere dal 1° Gennaio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro-capite.

ART. 8

## ASSENZE PER MALATTIA

Le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono ricomprese fra quelle previste dall'art. 21 della L.R. n.16/80 e restano assoggettate alla medesima disciplina.

ART. 9

## INTERRUZIONE FERIE

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, adeguatamente documentati.

ART. 10

## GIORNATE DI RIPOSO

La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. 1, lett.b), della legge n. 937/1977.

./.

# REGIONE PUGLIA

6.-

## ART. 11

### MOBILITA' DEL PERSONALE FRA LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Ferma restando la normativa prevista dalla L.R. n. 16/1980 in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato col consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e alla figura professionale rivestita dal dipendente presso l'Ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito, altresì, l'inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra Amministrazione regionale, alla data del 22 Luglio 1980.--

## ART. 12

### TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qual-

# REGIONE PUGLIA

7.-

siasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

Il calcolo della ritenuta giornaliera si effettua dividendo per 30 l'ammontare della retribuzione mensile, escluse le quote per aggiunta di famiglia.

Viene confermato il limite annuale di dodici ore per le assemblee del personale in orario di lavoro.

## ART. 13

### INFORMAZIONE

Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

## ART. 14

### CONTRATTAZIONE DECENTRATA

La Giunta regionale assume decisioni nelle materie sotto-



# REGIONE PUGLIA

8.-

specificate previo confronto in sede regionale con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale:

- a)- formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;
- b)- articolazione degli orari;
- c)- standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;
- d)- sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;
- e)- proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
- f)- organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito degli accordi per la ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme regionali vigenti, si provvede a disciplinare l'inquadramento del personale interessato nei pertinenti livelli funzionali sulla base di appositi accordi intervenuti in sede di contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione, adotta le iniziative più opportune per la necessaria riqualificazione professionale del citato personale che viene successivamente ammesso a sostenere un concorso interno per l'attribuzione dei nuovi profili professionali e dei relativi livelli.

# REGIONE PUGLIA

9.-

Gli accordi decentrati non possono comportare modifiche al trattamento economico previsto dalla presente legge.

ART. 15

## TRIENNIO DINAMICO: INQUADRAMENTO NEL VII° LIVELLO

Per la maturazione dei tre anni richiesti dall'art. 2 della l.r. n. 17/80, ai fini dell'inquadramento nel VII° livello funzionale si valuta anche il servizio effettivamente prestato nel V livello funzionale nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di un anno e mezzo.

ART. 16

## CONCORSI INTERNI

La percentuale fissata dall'articolo 40 della l.r. n. 16/80 per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al IV, V e VI livello è aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

ART. 17

## PERSONALE DEL RUOLO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21.12.1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla l.r. n. 16/1980.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a

./.

# REGIONE PUGLIA

10.-

a livello regionale, la articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

ART. 18

## INQUADRAMENTO DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLO STATO E DAGLI ENTI DISCIOLTI.

Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1° Febbraio 1981 con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nell'anno 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali della l.r. n. 16/80 ove non già dovute agli stessi ad altro titolo.

Le tabelle di inquadramento per gli Enti a struttura sovraregionale sono determinate a livello nazionale con le successive intese che disciplineranno eventuali periodi di vuoto contrattuale relativo al 1979.

In attesa di inquadramento al personale di cui ai commi precedenti sono estesi i benefici economici previsti dal successivo art. 20 nelle seguenti misure: £. 10.000 mensili per il 1979, £. 45.000 salvo conguaglio, per il 1980.

./.

# REGIONE PUGLIA

11.-

ART. 19

## COORDINAMENTO

Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1° Febbraio 1981, è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

ART. 20

## ANTICIPAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI

Per l'anno 1979 a ciascun dipendente di ruolo della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000= in relazione al servizio effettivamente prestato.

Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per do dici mensilità, i seguenti benefici economici:

parametri iniziali	benefici mensili
100	£.45.000
116	" 45.000
130	" 50.000
142	" 50.000
167	" 55.000
178	" 55.000
220	" 65.000
333	" 95.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

Per la tredicesima mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale di ruolo vengono, altresì, erogate, in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.

./.

# REGIONE PUGLIA

12.-

## ART. 21

### BENEFICIO PER RIPARAMETRAZIONE PROFESSIONALE

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:

<u>livelli funzionali</u>	<u>benefici mensili</u>
I	£. 45.000
I (dopo sei mesi)	" 51.500
II	" 51.500
III	" 55.000
IV	" 61.200
V	" 101.250
VI	" 128.700
VII	" 133.600
VIII	" 180.416

## ART. 22

### VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA'

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'art.47 della l. r. n. 16/80 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di £. 800/mese anno.

## ART. 23

### INQUADRAMENTO NEI NUOVI LIVELLI RETRIBUTIVI

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 38 è disposto sulla base del matura-

./.

# REGIONE PUGLIA

13.-

to economico determinato come segue:

- a) stipendio in godimento dal 31.1.1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;
- b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 21, calcolato per dodici mensilità;
- c) valutazione della anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 22 nella misura prevista di f. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.

La posizione economica nel livello, è determinata dall'art. 46 della l.r. n. 16/80.

Il maturato in itinere è relativo sulla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

## ART. 24

### PENSIONABILITA'

Il beneficio una tantum di f. 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

## ART. 25

### ASSEGNI AD PERSONAM

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godi-

# REGIONE PUGLIA

14.-

mento in virtù dell'applicazione della l.r. n. 16/80 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui all'art. 21 e il beneficio mensile da anticipazione di cui all'art. 20.

L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

ART. 26

## NORME DI RINVIO

Restano in vigore le norme delle leggi regionali 16-17/80 che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, semprechè non siano esplicitamente disciplinate dalle citate leggi regionali 16 e 17 o dalla presente legge.

ART. 27

## NORMA FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1980, è fatto fronte con le modalità stabilite dall'art. 6 della l.r. 17/80. Per gli anni successivi sarà provveduto con le singole leggi di bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Commissione Consolida  
15.10.80